Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Martedì, 9 ottobre 1934 - ANNO XII** — **Numero 237**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 1577.
Emissione di francobolli commemorativi del Decennale da valere per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Vista la domanda con la quale l'Istituto coloniale fascista chiede che a somiglianza di quanto è stato già fatto per il Regno e per le Isole italiane dell'Egeo, sia autorizzata anche la emissione di una serie di francobolli commemorativi del Decennale da valere per le Nostre colonie;
Considerata l'opportunità della richiesta;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di una serie di francobolli commemorativi del Decennale da valere per le Nostre colonie.

Art. 2.

I francobolli da emettersi saranno dei seguenti tagli e nella misura a fianco indicata:

a) *francobolli ordinari:*

da cent.	5	n.	30.000
» »	25	»	30.000
» »	50	»	30.000
» »	75	»	30.000
» lire	1.25	»	30.000
» »	1.75	»	30.000
» »	2.75	»	30.000
» »	5.00	»	20.000
» »	10.00	»	20.000

b) *francobolli di posta aerea:*

da cent.	50	n.	30.000
» »	75	»	30.000
» lire	1.00	»	30.000
» »	3.00	»	30.000
» »	10.00	»	20.000
» »	12.00	»	20.000
» »	20.00	»	20.000

La vendita al pubblico di tali francobolli verrà iniziata appena essi siano allestiti e cesserà il 28 febbraio 1934.
I francobolli stessi porteranno la leggenda « RR. Poste Coloniali Italiane ».

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto coloniale fascista per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione coloniale e l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1578.
Emissione di francobolli coloniali in occasione della XV Fiera di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120:
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Considerata la opportunità e la convenienza di far luogo alla emissione di una speciale serie di francobolli commemorativi della XV Fiera annuale di Milano anche per compensare le spese che dovranno sostenere le nostre Colonie per la partecipazione alla Fiera stessa;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di una speciale serie di francobolli commemorativi della XV Fiera annuale di Milano da valere, per uso delle Nostre colonie, durante il periodo in cui la Fiera stessa resterà aperta al pubblico.

Art. 2.

La serie sarà così composta:

francobolli da L. 0,20	n.	100.000
» » » 0,30	»	100.000
» » » 0,50	»	100.000
» » » 1,25	»	100.000

Art. 3.

I francobolli avranno tutti lo stesso disegno ma a colorazione diversa e porteranno la leggenda « RR. Poste Coloniali Italiane ».

Art. 4.

La vendita dei francobolli di cui trattasi sarà effettuata nelle Nostre colonie presso l'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie e nei locali della Fiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 settembre 1934, n. 1579.

Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

NORME DI ATTUAZIONE.

Art. 1.

Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni.

I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.

Art. 2.

Sostituzione dei magistrati assegnati.

Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni, ne fa le veci il giudice del medesimo tribunale, e, rispettivamente, il consigliere anziano della sezione medesima.

Mancando od essendo impedito il giudice componente il tribunale per i minorenni o un consigliere della sezione di corte d'appello per i minorenni, essi vengono sostituiti, con provvedimento del primo presidente della corte d'appello, da un altro giudice del tribunale della stessa sede, e, rispettivamente, da un altro consigliere della corte d'appello.

Art. 3.

Componenti privati: obbligo di vestire la toga in udienza.

I componenti privati che intervengono all'udienza del tribunale o della sezione di corte d'appello per i minorenni vestono la toga prescritta rispettivamente per i giudici e per i consiglieri di Corte d'appello.

Art. 4.

Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati.

Il minore arrestato senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria in luogo diverso dalla sede del tribunale per i minorenni è messo a disposizione del pretore o del procuratore del Re del luogo dell'arresto, il quale procede all'interrogatorio a termine dell'art. 245 del Codice di procedura penale, provvede a norma del successivo art. 246 e trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Art. 5.

Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni: obbligo di trasmettere copia dei rapporti, referti, ecc. al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Nel caso di reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni, copia dei rapporti, dei referti, delle denunzie, delle querele e delle istanze viene trasmessa anche al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni per l'applicazione del disposto dell'art. 27 della legge.

Art. 6.

Copia delle sentenze di altre autorità giudiziarie.

Tutte le autorità giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni devono trasmetterne copia al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Art. 7.

Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorità giudiziarie.

Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento preveduto dall'art. 25 della legge an-

che quando da altre autorità giudiziarie sia stato concesso al minorenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

Art. 8.

Casellario giudiziario.

Gli estratti dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi previsti dalla legge, sono trasmessi agli uffici del casellario indicati nell'art. 603 del codice di procedura penale.

Art. 9.

Ammissione al gratuito patrocinio.

Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, per l'attuazione del codice di procedura penale.

Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio è concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentiti le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.

Art. 10.

Albo speciale dei difensori.

L'albo speciale dei difensori preveduto nell'art. 12 della legge sarà per la prima volta formato non oltre il mese di aprile del 1935.

I capi della corte provvederanno su istanza degli interessati, su proposta dei Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori ed anche d'ufficio.

In ogni caso quando non vi è proposta dei Direttori sarà sempre richiesto il parere di essi sulle qualità morali, politiche e professionali degli aspiranti all'iscrizione.

Art. 11.

Nuova denominazione dei riformatori per corrigendi.

I riformatori per corrigendi preveduti nell'art. 25 della legge prendono il nome di « Case di rieducazione di minorenni ».

Art. 12.

Distinzione degli stabilimenti per minorenni.

In distinti stabilimenti, o in distinte sezioni degli stabilimenti, si provvede alla rieducazione di gruppi omogenei formati secondo l'età, lo sviluppo fisico e le condizioni intellettuali dei minorenni.

Art. 13.

Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali dei minorenni.

Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni.

I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.

Art. 14.

Rapporto del direttore per i minorenni rieducati.

Quando il direttore di una casa di rieducazione ritiene che il minorenne non è più bisognevole di correzione, riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.

Determinazione della retta giornaliera di mantenimento.

La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui è fatta menzione nel terzo capoverso dell'art. 25 della legge, è determinata con provvedimento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario.

La retta potrà essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonchè secondo le località dove gli istituti stessi sono situati.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.

Art. 16.

Norme per il ricupero delle rette di mantenimento.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme amministrative per il ricupero delle spese di mantenimento dei minorenni nelle case di rieducazione.

Art. 17.

Registri.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.

PARTE II.

NORME TRANSITORIE.

Art. 18.

Applicabilità degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione.

In qualsiasi stato e grado del procedimento per reati commessi da persona minore degli anni 18 anteriormente al 29 ottobre 1934 sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge.

La corte di cassazione, se non pronuncia annullamento per altro motivo, rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza per l'applicazione di legge più favorevole.

Art. 19.

Applicabilità dell'art. 23 della legge ai minori già sottoposti alla libertà vigilata.

Ai minori che si trovano già sottoposti alla libertà vigilata si applicano la disposizioni dell'art. 23 della legge.

Il giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore ha la sua abituale dimora riesamina gli atti e dà i provvedimenti che gli sembrano più idonei al riadattamento del minore in conformità delle nuove disposizioni.

Art. 20.

Istruttorie in corso.

Le istruttorie in corso al 29 ottobre 1934 per reati commessi da minori degli anni 18, sono trasmesse al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni competente e proseguite in via sommaria a norma dell'art. 13 della legge, salvo l'esercizio della facoltà preveduto nell'art. 10.

Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.

Art. 21.

Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio.

I procedimenti per reati commessi da minori degli anni 18, per i quali anteriormente al 29 ottobre 1934 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ovvero emesso il decreto di citazione, sono trasmessi al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, il quale provvede alla richiesta di citazione avanti il detto tribunale e può esercitare la facoltà preveduta dall'art. 10 della legge.

La disposizione che precede è applicabile anche quando, a termine dell'art. 421 del codice di procedura penale, il pubblico ministero abbia chiesto il proscioglimento dell'imputato in camera di consiglio ed il giudice non abbia ancora pronunciato sentenza.

Art. 22.

Dibattimenti in corso.

I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.

Art. 23.

Pratiche pendenti su denunzia dell'autorità di p. s.

Le pratiche pendenti avanti il presidente del tribunale su denunzia dell'autorità di pubblica sicurezza, a norma degli articoli 177, 178 e 179 della legge sulla pubblica sicurezza, sono trasmesse al tribunale per i minorenni per i provvedimenti indicati negli articoli 25 e 26 della legge.

Se pende il ricorso dell'esercente la patria potestà o la tutela o del pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale, la definizione del gravame è deferita al presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni.

Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.

Art. 24.

Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 *della legge.*

Per le materie indicate nell'art. 32 della legge tutti i procedimenti non definiti sono portati alla cognizione del tribunale per i minorenni o della sezione della corte d'appello per i minorenni.

Gli atti raccolti conservano la loro efficacia.

Art. 25.

Minori già internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 *codice civile.*

I minori che si trovano internati nelle case di rieducazione dei minorenni in applicazione dell'art. 222 del codice civile, vi resteranno sino a quando avranno raggiunto l'età di anni 21 o saranno ritenuti non più bisognevoli di correzione, a norma dell'art. 29 della legge.

Art. 26.

Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non più bisognevoli di correzione.

Entro il primo semestre dall'applicazione della legge, i direttori delle case di rieducazione trasmetteranno al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni dettagliato rapporto sulle condizioni di riadattamento di ciascun minorenne perchè il procuratore del Re possa provocare dal tribunale i provvedimenti di dimissione di quelli non più bisognevoli di correzione morale.

Art. 27.

Applicazione delle nuove norme riflettenti la difesa dei minorenni.

Le disposizioni relative alla difesa dei minorenni contenute nell'art. 12 della legge saranno applicate dal 1° luglio 1935.

Art. 28.

Spese d'ufficio.

Sino a nuova disposizione, alle spese di ufficio del tribunale per i minorenni provvede il cancelliere del tribunale del luogo con l'assegno per le spese di ufficio del tribunale stesso.

Art. 29.

Decorrenza dell'applicazione del decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 1934-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. **1580.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Pietro Apostolo, in Poiana Maggiore.

N. 1580. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Pietro Apostolo, in Poiana Maggiore (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. **1581.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della SS. Trinità, in Nievole di Poggio.

N. 1581. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti ci-

vili, il decreto del Vescovo di Pescia, in data 1° agosto 1924, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della SS. Trinità, in Nievole di Poggio (comune di Montecatini Val di Nievole).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 1582.
Aumento del patrimonio della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore » a favore di orfani di aviatori militari deceduti in servizio.

N. 1582. R. decreto 6 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, si dichiara che il patrimonio della « Fondazione Capitano Giorgio Montefiore », riconosciuta come persona giuridica con l'art. 1 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 2422, è costituito da un certificato del debito pubblico del Regno (prestito della Conversione) del capitale nominale di L. 52.600, per l'annua rendita di L. 1841 intestato al Ministero dell'aeronautica e con l'annotazione che la rendita stessa dovrà essere esclusivamente erogata per i fini voluti dalla Fondazione « Capitano Giorgio Montefiore »; e si dichiara inoltre che il capitale del certificato di cui trattasi potrà essere aumentato con altre elargizioni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1934.
Revoca del sig. Pastore Attilio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 7368 in data 8 gennaio 1927 col quale il sig. Pastore Attilio fu Giacomo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Cerutti Mario fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 26 luglio 1934-XII per notaro Schiavone di Genova col quale il sig. Cerutti Mario ha revocato il suddetto mandato conferito al sig. Pastore Attilio;

Decreta:

È revocata con effetto dal 26 luglio 1934-XII la nomina del sig. Pastore Attilio fu Giacomo a rappresentante del sig. Cerutti Mario fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9822)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una palestra disposta a suo favore dal comune di Potenza Picena.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Macerata il 19 maggio 1933-XI a rogito del dott. Augusto Marchesini fu Ciro, notaio ivi residente, ed il successivo rogito dello stesso notaio, in data 4 luglio 1934-XII, atti coi quali il comune di Potenza Picena ha donato all'Opera nazionale Balilla che ha accettato una palestra ginnastica sita in territorio del Comune e segnata in catasto mappa Montesano col n. 582/1752 (partita numero 3423);

Veduta la deliberazione n. 59 in data 3 settembre 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Potenza Picena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1934.
Costituzione del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 821, contenente nuove disposizioni per la ricostruzione della Amministrazione ordinaria della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Visti i decreti Ministeriali 17 luglio 1930, 8 agosto 1930, 20 giugno 1932 e 5 settembre 1932, riguardanti la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Considerato che è venuto a scadere il quadriennio, decorso il quale detto Consiglio di amministrazione deve essere interamente ricostruito;

Viste le designazioni della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, è così costituito:

Cav. uff. Gaetano Greco, presidente;
Ing. Giovanni Annino, agrumicultore, membro;
On. avv. Guido Natoli, agrumicultore, membro;
Avv. Giuseppe Sollima, agrumicultore, membro;
Avv. Gaetano Gattobua, produttore di citrato di calcio, membro;
Paolo Margiotta, produttore di citrato di calcio, membro;
Giovanni Scaduto, produttore di citrato di calcio; membro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1934.
Nomina del sig. Repetto Rolando Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Cerutti Mario fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Repetto Rolando Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura 26 luglio 1934-XII per notaro Schiavone di Genova;
Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Repetto Rolando Giuseppe di Emanuele è nominato rappresentante del sig. Cerutti Mario fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9823)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 9 settembre 1934, n. 33577, con la quale S. E. il prefetto di Catanzaro propone a commissario il sig. rag. Enrico Natale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Cirò Marina (Catanzaro) è sciolto ed il sig. rag. Enrico Natale è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, numero 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9824)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3317-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Pietro di Giuseppe, nato a Montespino il 28 giugno 1897 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 661, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Maria Sinigoi di Andrea, nata il 4 ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5475)

N. 11419-3318-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic ved. Maria fu Nicolò, nata Stramscek, nata a Nigrignano il 5 luglio 1871 e residente a Trieste, via Ferriera, 45 A, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5476)

N. 11419-3320-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Isidoro di Giacomo, nato a Trieste il 20 gennaio 1908 e residente a Trieste, S. Croce, 103, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Sedmak di Giovanni, nata il 25 giugno 1908, moglie;
2. Emilio di Giovanni, nato il 7 novembre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5478)

N. 11419-3321-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic Gemma fu Giorgio, nata a Trieste il 5 dicembre 1905 e residente a Trieste, via Rigutti, n. 9, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario fu Giorgio, nato il 5 aprile 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5479)

N. 11419-3322-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Cotic vedova Petrina fu Giuseppe, nata Ziak, nata a S. Rocco il 17 maggio 1865 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 32, sono restituiti nella forma italiana di « Zotti » e « Giacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Luigi, nato il 12 gennaio 1897, figlio;
2. Riccardo fu Luigi, nato il 28 febbraio 1899, figlio;
3. Mario fu Luigi, nato il 14 aprile 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5480)

N. 11419-3323-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Zottich ved. Maria fu Giovanni, nata Ieuniker, nata a Trieste il 28 gennaio 1869 e residente a Trieste, via della Guardia, 15 A, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5481)

N. 11419-3324-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottich Mario fu Giovanni, nato a Trieste il 19 gennaio 1905 e residente a Trieste, Cattinara, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elsa Fuchs di Giuseppe, nata il 20 luglio 1906, moglie;
2. Bruna di Mario, nata il 23 ottobre 1925, figlia;
3. Laura di Mario, nata il 2 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5482)

N. 11419-3325-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottich Giovanni fu Giuseppe, nato a Trieste il 14 gennaio 1889 e residente a Trieste, Gretta di sopra, 331, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Marcovich fu Giovanni, nata il 31 dicembre 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5483)

N. 11419-3326-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottich Giuseppe fu Giovanni, nato a Parenzo il 29 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Muda vecchia, 4, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olimpia Tognan di Giov. Maria, nata il 25 agosto 1910, moglie;
2. Fulvio di Giuseppe, nato il 4 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5484)

N. 11419-3327-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Giacomo di Giacomo, nato a Sagrado il 18 settembre 1899 e residente a Trieste, via Barbariga, 2, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5485)

N. 11419-3328-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Emilio fu Martino, nato a Farra d'Isonzio il 29 dicembre 1910 e residente a Trieste, via del Bosco, 38, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5486)

N. 11419-3329-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Vittorio fu Pantaleone, nato a Trieste il 12 luglio 1900 e residente a Trieste, via R. Abro, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Iolanda Buffolo di Giovanni, nata il 30 ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5487)

N. 11419-3330-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Umberto fu Umberto, nato a Trieste il 20 febbraio 1912 e residente a Trieste, Campo San Giacomo, 5, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5488)

N. 11419-3331-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Zottig ved. Anna fu Giuseppe, nata Rieppi, nata a Trieste il 4 maggio 1876 e residente a Trieste, Gretta, num. 122, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bianca fu Giusto, nata il 23 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata, nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5489)

N. 11419-3332-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Giuseppe fu Pantaleone, nato a Trieste il 23 settembre 1897 e residente a Trieste, via Orlandini, 12, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Sodomaco di Giuseppe, nata il 20 luglio 1900, moglie;
2. Pantaleone di Giuseppe, nato il 29 marzo 1920, figlio;
3. Anna Maria di Giuseppe, nata il 4 aprile 1925, figlia;
4. Adalgisa Elisa di Giuseppe, nata il 4 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5490)

N. 11419-3333-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Zottig ved. Antonia di Antonio, nata Ianezic, nata a Trieste il 19 luglio 1877 e residente a Trieste, via della Guardia, 20, sono restituiti nella forma italiana di « Zotti » e « Gianese ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maurico fu Angelo, nato l'8 febbraio 1898, figlio;
2. Egidio fu Angelo, nato il 15 giugno 1902, figlio;
3. Marcello fu Angelo, nato il 4 novembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5491)

N. 11419-3334-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Zotic ved. Gioseffa, nata Novak, nata a Trieste l'8 ottobre 1870 e residente a Trieste, Guardiella, 1572, sono restituiti nella forma italiana di « Zotti » e « Novacco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5492)

N. 11419-3335-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sottich Marco fu Simone, nato a Brazzano il 9 ottobre 1871 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 23, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Marco, nato il 24 aprile 1898, figlio;
2. Bruno di Marco, nato il 16 gennaio 1904, figlio;
3. Santo di Marco, nato il 24 ottobre 1906, figlio;
4. Rosa di Marco, nata il 29 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5493)

N. 11419-3336-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Artiko Giuseppe di Michele, nato a Trieste il 18 novembre 1893 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore, 684, è restituito nella forma italiana di « Artico ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Dussich di Giovanni, nata il 27 febbraio 1897, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 6 aprile 1919, figlia;
3. Bruno di Giuseppe, nato il 26 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5494)

N. 11419-3337-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Angelo di Giovanni, nato a Trieste il 13 dicembre 1902 e residente a Trieste, Gretta di sotto, 172, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5495)

N. 11419-3338-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brazzanovich Andrea fu Antonio, nato a Lesina l'11 aprile 1902 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 9, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Devescovi di Giuseppe, nata il 14 gennaio 1902, moglie;
2. Antonio di Andrea, nato il 15 dicembre 1922, figlio;
3. Mario di Andrea, nato il 20 agosto 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5496)

N. 11419-3339-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brazzanovich Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 22 novembre 1911 e residente a Trieste, via Donadoni, 16, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5497)

N. 11419-3340-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brazzanovich Francesco di Antonio, nato a Lesina l'11 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, 18, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Vucetich di Giorgio, nata il 28 febbraio 1912, moglie;
2. Annamaria di Francesco, nata il 9 febbraio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5498)

N. 11419-3341-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Brazzanovich ved. Rosalia fu Francesco, nata di Mauro, nata a Trieste il 31 maggio 1873 e residente a Trieste, via Geppa, 17, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5499)

N. 11419-3342-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brazzanovich Pietro fu Antonio, nato a Lesina il 27 luglio 1900 e residente a Trieste, via Piranella n. 1, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dorina Macovich di Giuseppe, nata l'11 maggio 1911, moglie;
2. Luciana di Pietro, nata il 6 agosto 1930, figlia;
3. Ennio di Pietro, nato il 25 aprile 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5500)

N. 11419-3343-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brazzanovic Antonio fu Abramo, nato a Lesina il 24 gennaio 1885 e residente a Trieste, via F. Denza, 4, è restituito nella forma italiana di « Brazzani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Vacchiet di Giovanni, nata il 27 settembre 1896, moglie;
2. Marcello di Antonio, nato l'11 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5501)

N. 11419-3344-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Agostino di Antonio, nato a Maresego il 3 febbraio 1903 e residente a Trieste, via G. Padovan n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Albina Musenich di Giovanni, nata il 3 luglio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5502)

N. 11419-3345-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Andrea di Mattia, nato a Maresego il 17 novembre 1879 e residente a Trieste, Santa Maria Maddalena Inferiore, 625, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomina Frausin di Giovanna, nata il 6 aprile 1881, moglie;
2. Renato di Andrea, nato il 10 maggio 1911, figlio;
3. Bruno di Andrea, nato il 6 settembre 1914, figlio;
4. Libero di Andrea, nato il 12 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5503)

N. 11419-3346-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Antonio di Antonio, nato a Lopparo il 28 novembre 1889 e residente a Trieste, Servola n. 690, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Cociancich di Antonio, nata il 14 marzo 1904, moglie;
2. Liliana di Antonio, nata il 22 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5504)

N. 11419-3347-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bembieg Emilia fu Giuseppe, nata a Maresego il 29 gennaio 1911, e residente a Trieste, via R. Manna, 3, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5505)

N. 2339 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Bassanese, nato a Sovischine (Montona) il 25 gennaio 1876 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7329)

N. 1525 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Marchesich, nato a Momiano (Buie) il 3 giugno 1884 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7333)

N. 2347 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Cernecca Caterina, nato a Zumesco (Montona) il 4 ottobre 1870 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato nominativo intestato a Ilardi Giacomo in certificato al portatore.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 118538 per la rendita annua di L. 200, intestato ad Ilardi Giacomo fu Antonino, domiciliato a Gratteri (Palermo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certicato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 4 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato nominativo intestato a Oliver Giovannina in certificato al portatore.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 5 per cento n. 123571 di annue lire 535, intestato a Oliver Giovannina fu Giuseppe, moglie di Chiocchi Scipione fu Giuseppe, domiciliato a Sparanise (Caserta), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*

del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, 4 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 208.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	57.261
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.91
Cecoslovacchia (Corona)	48.67
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.56
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.88
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.95
Svezia (Corona)	2.97
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.05
Id 3,50 % (1902)	86.80
Id 3 % lordo	65.725
Prestito Conversione 3,50 %	88.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.125
Id. Id Id. 1940	106.225
Id. Id Id. 1941	106.375
Id. Id Id. 1943	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.85

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del torrente Gallico (Reggio Calabria).

Con decreto Ministeriale 26 settembre 1934-XII è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del torrente Gallico (Reggio Calabria) deliberato il 15 giugno 1934 dal commissario governativo dell'Ente.

(9815)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 20 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Charles Edouard de Bavier, console generale della Confederazione Svizzera a Milano.

(9816)

In data 20 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Alberto Strati, console onorario dei Paesi Bassi a Tripoli.

(9817)

In data 20 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Youssi Nached Naguib Effendi, console d'Egitto a Genova.

(9818)

In data 20 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrico Berti, console onorario del Portogallo a Livorno.

(9819)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nuovo diario delle prove scritte del concorso a n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, col quale è stato indetto un concorso per n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria (gruppo *B*);

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie) che autorizza a stabilire che le prove scritte di esame per i concorsi a volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie abbiano luogo in talune Corti di appello;

Ritenuta la necessità di avvalersi di tale facoltà, autorizzata dalla Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 23 agosto 1934, n. 11243/4/1.3.1 (Gabinetto);

Decreta:

Le prove scritte di esame di concorso a n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*), indetto col decreto Ministeriale 17 giugno 1934, avranno luogo nei giorni 23 e 24 ottobre 1934, alle ore 8, nelle seguenti Corti di appello:

1. Torino: per i candidati delle Corti di appello di Torino e Genova;
2. Milano: per i candidati delle Corti di appello di Milano e Brescia;
3. Venezia: per i candidati delle Corti di appello di Venezia e Trieste e per le Sezioni di Corte di appello di Trento e Fiume;
4. Bologna: per i candidati delle Corti di appello di Bologna, Ancona e Firenze;
5. Roma: per i candidati delle Corti di appello di Roma, Cagliari ed Aquila e della Sezione di Corte di appello di Perugia;
6. Napoli: per i candidati della Corte di appello di Napoli, della Sezione di Corte di appello di Potenza e della Colonia Eritrea;
7. Bari: per i candidati della Corte di appello di Bari e della Sezione di Corte di appello di Lecce;
8. Catanzaro: per i candidati della Corte di appello di Catanzaro;

9. Catania: per i candidati delle Corti di appello di Catania e di Messina e della Libia;

10. Palermo: per i candidati della Corte di appello di Palermo e della Sezione di Corte di appello di Caltanissetta.

Roma, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

NB. — Il presente decreto annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 4560 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 ottobre 1934-XII, n. 235.

(9820)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso fra i fabbricanti e gli inventori per apparecchi di percezione delle segnalazioni emesse da veicoli che sopraggiungono.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione stradale approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta l'opportunità di stabilire i tipi di dispositivi di percezione delle segnalazioni emesse da veicoli che sopraggiungono;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso fra i fabbricanti e gli inventori per apparecchi di percezione delle segnalazioni emesse da veicoli che sopraggiungono in base alle norme contenute nell'allegato regolamento.

Art. 2

La Commissione esaminatrice del concorso è composta dal commendatore prof. ing. Ugo Bordoni del Regio istituto superiore di ingegneria di Roma che la presiede e da:

due rappresentanti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni dei quali uno avrà anche le funzioni di segretario:

un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada presso il Ministero dei lavori pubblici;

un professore di fisiologia nelle Regie università;

un professore di fisica nelle Regie università;

un rappresentante del Reale Automobil Club d'Italia;

due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e delle Associazioni ad essa aderenti.

Art. 3

Il presente decreto e l'allegato regolamento, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

per i dispositivi di percezione delle segnalazioni emesse da veicoli che sopraggiungono.

Art. 1.

Può essere presentato al concorso qualsiasi dispositivo di percezione a segnalazione luminosa, acustica o anche di altra specie, purchè risulti efficace e risponda alle seguenti caratteristiche:

1° il dispositivo deve poter permettere al conducente di percepire distintamente le segnalazioni del veicolo che sopraggiunge almeno quando questo si trovi alla distanza di dieci metri dal limite posteriore del rimorchio;

2° il suo funzionamento deve essere continuativo e cioè esso non deve essere provvisto di organi che lascino al conducente la possibilità di sospenderne l'uso a suo piacimento;

3° i segnali emessi dal dispositivo devono in ogni caso essere di percezione chiara e sufficientemente intensa; per cui, ove si tratti di un amplificatore di segnali acustici, questi devono venire percepiti distintamente dal conducente anche quando l'autotreno proceda servendosi delle marcie più rumorose (terza e seconda velocità);

4° l'apparecchio deve dare affidamento di poter funzionare efficacemente per un lungo periodo di tempo.

Art. 2.

Le iscrizioni al concorso si aprono con la pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e debbono effettuarsi presso i Regi circoli ferroviari di ispezione (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Verona) su carta da bollo da L. 5, secondo l'allegato modulo.

Le iscrizioni si chiudono al 30 novembre 1934-XIII e la presentazione dei dispositivi dovrà aver luogo non oltre il 31 gennaio 1935-XIII, nella località che sarà indicata dalla Commissione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice si riserva di comunicare ai concorrenti regolarmente iscritti la località ove dovrà aver luogo la presentazione dei dispositivi e le modalità e norme relative allo svolgimento degli eventuali esperimenti.

Art. 4.

I concorrenti debbono indicare, all'atto dell'iscrizione, il prezzo di vendita al pubblico del dispositivo presentato, significando se detto prezzo è già in atto. In caso contrario debbono indicare un presunto prezzo di vendita, che rimane sottoposto, per la sua attendibilità, al giudizio della Commissione giudicatrice.

Art. 5.

Gli iscritti al concorso debbono presentare, nella località che sarà indicata nella comunicazione di cui all'art. 3, un dispositivo smontato e corredato di tutta l'attrezzatura necessaria al montaggio.

Ogni apparecchio deve essere accompagnato dai disegni relativi, e da istruzioni particolareggiate sul montaggio e sul funzionamento.

Art. 6.

Col fatto dell'iscrizione, il concorrente:

a) accetta le modalità e le norme stabilite e da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili — nei riguardi del presente concorso;

b) si impegna a sottoporre il dispositivo presentato a tutte le prove ed a tutti gli esperimenti che la Commissione potesse richiedere;

c) esonera il Ministero, e la Commissione giudicatrice, da ogni e qualsiasi responsabilità comunque emergente dalla partecipazione al concorso, e dallo svolgimento di questo.

MODULO DI DOMANDA.

(Carta bollata da L. 5).

On. Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

ROMA.

Il sottoscritto (o ditta) . . . . presa visione del regolamento, che accetta integralmente, relativo al concorso per i dispositivi di percezione delle segnalazioni emesse da veicoli che sopraggiungono, si iscrive al concorso dichiarando:

che l'apparecchio è in commercio, in vendita al pubblico a L. . . . . .

ovvero:

che l'apparecchio non è in commercio; ma che una volta costruito in serie di . . . . esemplari, il prezzo presumibile sarà di L. . . . .

Nome della ditta . . . .

Indirizzo . . . .

Eventuale rappresentante o recapito in Roma . . . .

(9839)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.